

STATUTO
COMUNITA' MONTANA
“VALLE STURA”

**(Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunitario n. 19 dell'11.05.2010)**

Indice

Titolo I -FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Natura ed identificazione
- Art. 2 Criteri ispiratori e caratteristiche dello Statuto
- Art. 3 Sede, stemma, gonfalone
- Art. 4 Attribuzioni e funzioni delegate
- Art. 5 Tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio naturale
- Art. 6 Assetto e utilizzazione del territorio
- Art. 7 Attività economiche
- Art. 8 Tutela del patrimonio culturale e storico-etnico
- Art. 9 Collaborazione e cooperazione
- Art. 10 Tutela della salute
- Art. 11 Realizzazione delle pari opportunità uomo-donna
- Art. 12 Diritto dei cittadini alla solidarietà

Titolo II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITÀ MONTANA

- Art. 13 Organi della Comunità Montana
- Art. 14 Assemblea dei Sindaci
- Art. 15 I Consiglieri della Comunità Montana
- Art. 16 Incompatibilità a svolgere la funzione di Consigliere della Comunità Montana - Cause di decadenza
- Art. 17 Competenze del Consiglio
- Art. 18 Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 19 Nomine, designazioni, revoche
- Art. 20 Costituzione e durata del Consiglio
- Art. 21 Presidenza del Consiglio
- Art. 22 Convocazione del Consiglio
- Art. 23 Iniziativa di convocazione del Consiglio
- Art. 24 Pubblicizzazione delle sedute
- Art. 25 Disciplina delle sedute
- Art. 26 Votazioni
- Art. 27 Astensione obbligatoria
- Art. 28 Validità delle proposte
- Art. 29 Commissioni consiliari
- Art. 30 Gruppi consiliari
- Art. 31 Composizione della Giunta
- Art. 32 Mozione di sfiducia
- Art. 33 Cessazione di singoli componenti della Giunta
- Art. 34 Attribuzioni della Giunta
- Art. 35 Funzionamento della Giunta
- Art. 36 Il Presidente
- Art. 37 Assemblea dei Sindaci – Competenze
- Art. 38 Assemblea dei Sindaci – Composizione e funzionamento
- Art. 39 Albo Pretorio

Titolo III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 40 Principi e criteri di organizzazione
- Art. 41 Direttore - Segretario
- Art. 42 Sostituzione del Segretario

Titolo IV -METODOLOGIA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

- Art .43 Principi generali
- Art .44 Procedimenti amministrativi
- Art .45 Strumenti di programmazione
- Art. 46 Forme di gestione di servizi e funzioni
- Art. 47 Concessione a terzi
- Art. 48 Partecipazione ad Enti di diritto privato
- Art. 49 Indirizzo e controllo della Comunità Montana
- Art. 50 Piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Programmi annuali operativi. Piani di settore.
- Art. 51 Carta di destinazione d'uso del suolo
- Art. 52 Progetti speciali integrati
- Art. 53 Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

Titolo V -COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

- Art. 54 Finalità, principi e strumenti
- Art. 55 Rapporti con i Comuni e altri Enti pubblici
- Art. 56 Adesioni ad Enti e associazioni

Titolo VI -CONTROLLI FINANZIARI, ATTIVITÀ CONTRATTUALI, SERVIZIO DI TESORERIA

- Art. 57 Revisore dei Conti
- Art. 58 I contratti
- Art. 59 Servizio di Tesoreria

Titolo VII -TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

- Art. 60 Strumenti
- Art. 61 Erogazione di contributi, sussidi e benefici economici
- Art. 62 Consulte
- Art. 63 Istanze
- Art. 64 Petizioni e proposte
- Art. 65 Consultazione della popolazione

Titolo VIII -NORME TRANSITORIE

- Art. 66 Entrata in vigore
- Art. 67 Interpretazione dello Statuto
- Art. 68 Revisione dello Statuto
- Art. 69 Regolamenti di attuazione

Titolo I FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Natura ed identificazione

1. La Comunità Montana Valle Stura è costituita tra i Comuni di Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Cervasca, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vignolo e Vinadio.

Art. 2 Criteri ispiratori e caratteristiche dello Statuto

1. La Comunità Montana nell'esercizio della propria autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la compongono si propone di dettare le norme fondamentali per la migliore organizzazione dell'Ente.
2. La Comunità Montana recepisce, nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura sociale e giuridica, di considerazione delle realtà locali che la Comunità Montana medesima e, prima ancora, il Consiglio di Valle hanno raccolto e sviluppato quali strumenti di autogoverno e di partecipazione della gente della Valle Stura. L'esperienza storico-politica della Resistenza, i cui valori hanno portato alla costituzione della Repubblica autonoma di Demonte, è patrimonio inalienabile della Valle Stura, costituisce un ideale collegamento alla storia del territorio della Comunità e ne rappresenta la continuità.
3. La Comunità Montana riconosce nel Comune l'Ente politico, amministrativo, sociale, storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione.
4. La Comunità Montana esercita le proprie funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà tra i vari livelli istituzionali.

Art. 3 Sede, stemma, gonfalone

1. La Comunità Montana Valle Stura ha sede in Demonte.
2. Gli organi della Comunità Montana possono riunirsi in luogo diverso da tale sede .
3. Per una più funzionale organizzazione dei servizi è possibile decentrare alcuni uffici in altri Comuni facenti parte della Comunità Montana.
4. La Comunità Montana, con deliberazione di Consiglio, può adottare un proprio stemma ed un proprio gonfalone.

Art. 4 Attribuzioni e funzioni delegate

1. La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge statale e regionale, nonché le funzioni ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti, in particolare:
 - è Agenzia di sviluppo del territorio montano, con lo scopo di rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani, promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, rafforzare la cultura del territorio e perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane mediante mirate politiche di coesione sociale e di sviluppo economico.
 - è Ente locale autonomo di governo della comunità locale che concorre con Province e Comuni a realizzare un coordinato sistema delle autonomie, con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana attraverso l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.
 - è Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali anche al fine di conseguire una più efficace erogazione dei servizi comunali.
 - è Ente di bonifica e svolge le funzioni di consorzio di bonifica, al fine di garantire migliori condizioni di abitabilità del territorio, in particolare assicurando il mantenimento dell'assetto idrogeologico e la tutela delle fonti idriche.

2. La Comunità Montana gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea, dal Consiglio d'Europa e dalle leggi statali e regionali.

Art. 5 Tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio naturale

1. La Comunità Montana concorre ad adottare le misure idonee alla conservazione, salvaguardia e risanamento del territorio, atte ad eliminare le cause di dissesto idrogeologico e promuove forme di volontariato per la prevenzione ed il soccorso in materia di pubbliche calamità.
2. Tutela e valorizza le risorse naturali, ambientali e paesaggistiche anche al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
3. Promuove il risparmio energetico, la tutela e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'uso razionale delle risorse, collaborando con i Comuni affinché questo avvenga prioritariamente a favore della popolazione locale.

Art. 6 Assetto e utilizzazione del territorio

1. La Comunità Montana promuove un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali e turistici, valorizzando le aree a destinazione rurale e garantendo una trasformazione del territorio ecologicamente equilibrata ed attenta all'impatto ambientale .
2. La Comunità Montana concorre a fornire alle persone che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone montane, anche eventualmente solo per una parte significativa dell'anno in quanto si riconosce che il servizio da esse svolto di presidio e manutenzione del territorio è di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente e dall'isolamento, al fine di favorirne la permanenza sul territorio ed evitare i fenomeni di disgregazione sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento.
3. La Comunità Montana promuove la valorizzazione ed il recupero abitativo-funzionale delle antiche borgate, considerandole patrimonio insostituibile per l'identità storica, culturale e sociale del territorio della Valle Stura.

Art. 7 Attività economiche

1. La Comunità Montana promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del turismo e del settore terziario, con iniziative atte ad incentivarne l'attività e a favorire l'occupazione, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione e stimolando il recupero ed il potenziamento di risorse economiche appartenenti alla tradizione.

Art. 8 Tutela del patrimonio culturale e storico-etnico

1. In considerazione dell'appartenenza storico-geografica alla civiltà alpina sud-occidentale di lingua e cultura d'oc ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione, dalle leggi statali e regionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche – storiche, la Comunità Montana sostiene la promozione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio linguistico - culturale della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con le regioni di uguale cultura ed esperienza storica.
2. L'utilizzo e la valorizzazione della lingua locale sono favoriti e promossi mediante tutte le iniziative previste dalle leggi statali e regionali.

Art. 9 Collaborazione e cooperazione

1. La Comunità Montana promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con Comunità Montane ed altri Enti locali di territori caratterizzati da omogenee vocazioni economiche e sociali o da comuni tradizioni

storiche e culturali per una concreta cooperazione volta alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo in campo economico, turistico, culturale, sociale.

2. Avuto riguardo alla particolare collocazione geografica di zona alpina, partecipa altresì a progetti internazionali e favorisce ogni utile forma di intesa, anche con i confinanti organismi pubblici e privati francesi, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all'interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa per tali fini.
3. In particolare la Comunità Montana ritiene importante adoperarsi a promuovere un sistema di rapporti culturali, economici, infrastrutturali, all'interno dei territori storicamente omogenei.

Art. 10 Tutela della salute

1. La Comunità Montana concorre a garantire il diritto alla salute e alla assistenza sociale attivando idonei strumenti per renderli effettivi.

Art. 11 Realizzazione della pari opportunità uomo-donna

1. La Comunità Montana, in armonia con l'indirizzo legislativo vigente, adotta, promuove ed attua idonee azioni dirette a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e donne, attivando opportune iniziative indirizzate alla rimozione degli ostacoli e delle disuguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le associazioni e organizzazioni femminili.
2. A tal proposito l'impegno della Comunità Montana è particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese più gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.

Art. 12 Diritto dei cittadini alla solidarietà

1. La Comunità Montana, nel perseguimento delle proprie finalità e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, esalta il riconoscimento dell'importanza primaria dei diritti dei cittadini.
2. Riconosce, pertanto, a tutta la popolazione, in qualunque situazione abitativa e residenziale, il diritto ad accedere ai servizi e ad usufruire di ogni opportunità in essere nel territorio della Comunità stessa o che possano essere, comunque, d'immediato e riconosciuto bisogno.

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 13 Organi della Comunità Montana

1. La Comunità Montana è dotata di un organo rappresentativo, denominato Consiglio, di un organo esecutivo, denominato Giunta, e di un Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'ente.

Art. 14 Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità montana ed esercita funzioni consultive, di proposta e di raccordo.

Art. 15 I Consiglieri della Comunità Montana

1. I Consiglieri della Comunità Montana rappresentano l'intera Comunità Montana.
2. I Consiglieri hanno libero accesso a tutti gli uffici della Comunità Montana, con diritto ad ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del loro mandato ed altresì di prendere visione ed

ottenere copie degli atti, anche interni, e dei provvedimenti della Comunità Montana e delle istituzioni ed aziende ed altri Enti da essa dipendenti. Sono tenuti al segreto ed al rispetto della riservatezza nei casi specificatamente determinati dalla legge e dal regolamento.

3. I Consiglieri della Comunità Montana hanno diritto di iniziativa e di proposta per ogni questione di competenza del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
4. I Consiglieri possono svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
5. I Consiglieri della Comunità Montana hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
6. Le forme e i modi per l'esercizio dei diritti di cui ai commi 2 e 3 sono disciplinati da regolamento.

Art. 16 Incompatibilità a svolgere la funzione di Consigliere della Comunità Montana - Cause di decadenza

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
2. Il Consiglio verifica le cause di ineleggibilità e di incompatibilità esclusivamente riferibili al ruolo di Consigliere di Comunità Montana, esclusa ogni valutazione sulle condizioni di eleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale, evitando qualsiasi controllo su quanto di competenza dei Consigli Comunali di appartenenza dei singoli consiglieri.
3. Si dà luogo a surrogazione qualora, durante il ciclo amministrativo, un seggio di Consigliere rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, attribuendo il predetto seggio al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.
5. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità Montana sono quelle previste dalla legge.

Art. 17 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. Il Consiglio, ad integrazione delle norme stabilite nel presente Statuto, adotta un regolamento per la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

Art. 18 Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e dello Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi, per l'esercizio di funzioni delegate.
2. I regolamenti, adottati con deliberazione divenuta esecutiva a sensi di legge, sono pubblicati all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi non stabiliscano un termine diverso.

Art. 19 Nomine, designazioni, revoche

1. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni; nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni solo nelle ipotesi in cui sia ad esso espressamente riservato dalla legge.

Art. 20 Costituzione e durata del Consiglio

1. La costituzione e la durata del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

Art. 21 Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede all'elezione nel proprio seno del Presidente e del Vice Presidente, che durano in carica cinque anni.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti – con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati - con votazione separata e con voto palese.
3. Qualora il Consiglio non addivenga in prima votazione all'elezione si procede immediatamente, con le stesse modalità, ad una seconda votazione. Qualora neppure in tal caso il Consiglio addivenga all'elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti da parte dei componenti l'Assemblea. A parità di voti é eletto il candidato più anziano d'età. Con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente.
4. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio, assicura una adeguata preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Comunità montana, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Egli riceve inoltre le interrogazioni presentate dai Consiglieri e le trasmette al Presidente della Comunità montana.
7. Il Presidente del consiglio può essere revocato con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei Consiglieri assegnati e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta degli stessi.

Art. 22 Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente neo eletto, che la presiede, entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione per la discussione del programma amministrativo.
3. Al medesimo competono la convocazione e la presidenza delle sedute successive alla prima e l'invio degli avvisi ai Consiglieri fino all'avvenuta elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.
4. L'avviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora d'inizio della seduta, con l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri, almeno tre giorni liberi antecedenti quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco, sia consegnato almeno 24 ore prima della seduta.
5. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio potrà prevedere forme alternative di consegna, esplicitamente accettate o richieste dai Consiglieri medesimi.
6. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti a quelli iscritti all'iniziale ordine del giorno.
7. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno.
8. In questo caso la comunicazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

Art. 23 Iniziativa di convocazione del Consiglio

1. L'iniziativa di convocazione del Consiglio spetta :
 - a) al Presidente della Giunta
 - b) ad almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana
2. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte dei soggetti di cui alla lettera b) deve contenere l'indicazione univoca dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie attribuite dalla legge al Consiglio medesimo.
3. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste ritenute ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro venti giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria della Comunità Montana.

Art. 24 Pubblicizzazione delle sedute

1. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato a cura del segretario all'Albo pretorio per rimanervi fino all'ultimo giorno di riunione del Consiglio.
2. Copia dell'avviso è contemporaneamente inviato ai Comuni membri per l'affissione ai rispettivi Albi pretori.
3. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso.
4. Il Presidente per i casi particolari può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

Art. 25 Disciplina delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono valide se vi interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza di questo, dal Consigliere anziano.
3. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori; il regolamento può prevedere i casi in cui sia consentito fare comunicazioni o trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 26 Votazioni

1. Le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese; in sede di regolamento possono essere disciplinate le ipotesi di votazione a scrutinio segreto.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.
3. Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero di Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei voti.
6. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio comunitario debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.

7. Per le nomine di cui sia prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.
8. Le proposte di deliberazione che sono state respinte non possono essere riesaminate dal Consiglio prima di sessanta giorni.
9. Nel caso di parità di voti il Presidente può far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.
Se perdura la situazione di parità di voti l'argomento deve essere iscritto all'ordine del giorno della successiva seduta.
10. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.

Art. 27 Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado e di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali o svolgono funzioni di dirigenti.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanamento dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario della Comunità Montana. In caso di astensione, assenza o impedimento del segretario si applicano le disposizioni di cui all'art. 43, comma 2.

Art. 28 Validità delle proposte

1. Le proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio devono essere accompagnate dai pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
2. I pareri non sono richiesti per gli atti di contenuto esclusivamente politico e privi di contenuto dispositivo.

Art. 29 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio costituisce nel suo seno commissioni permanenti.
2. Il regolamento ne stabilisce le norme di funzionamento e la composizione.
3. Le commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Presidente, i componenti della Giunta, dipendenti della Comunità Montana, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Il Presidente ed i componenti della Giunta hanno facoltà di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all'esame delle stesse argomenti diversi da quelli del comma 3°.
6. Il Consiglio può altresì istituire commissioni temporanee, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono le medesime di quelle permanenti.
7. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 30 Gruppi consiliari

1. In seno al Consiglio comunitario sono costituiti gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento, nel rispetto dei seguenti principi:

- i Consiglieri eletti nella stessa lista formano di norma un gruppo consiliare; il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo;
 - i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno tre Consiglieri, ad eccezione del caso in cui una lista abbia avuto eletto un solo Consigliere, al quale sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari esprimono i rispettivi capigruppo per i fini indicati dalla legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza è considerato capogruppo il Consigliere più anziano di età.
 3. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente da parte dei Consiglieri interessati.
 4. La conferenza dei capigruppo consiliari ha funzioni di consulenza politico-amministrativa.
 5. Il regolamento determina le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza dei capigruppo.

Art. 31 Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente - che la presiede - e da un numero di Assessori non superiore a quattro.
2. Il Presidente designa, tra i componenti della Giunta, un Vice-Presidente.
3. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità Montana.

Art. 32 Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Presidente della Comunità Montana, il Vicepresidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla richiesta – formulata dal Segretario entro 3 giorni – della nomina di un Commissario.

Art. 33 Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per :
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per scritto al Presidente e sono immediatamente efficaci e quindi irrevocabili.
3. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

Art. 34 Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Comunità Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti di competenza degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo Statuto al Presidente, o riservate al segretario o ai funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva nei confronti dello stesso.

Art. 35 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.
2. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.
3. Le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge e dallo Statuto sono stabilite in norme regolamentari.

Art. 36 Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta la Comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse della Comunità montana;
 - c) nomina i componenti della Giunta tra i componenti il Consiglio, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta;
 - d) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della comunità montana;
 - e) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli incarichi sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate;
 - f) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta congiuntamente al Segretario verbalizzante;
 - g) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale e a specifiche deliberazioni dell'Ente, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive dell'Unione Europea;
 - h) adotta, di concerto con il Direttore, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - i) promuove tramite il Direttore indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;
 - j) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi.
3. In caso di assenza, impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vicepresidente.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Presidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

Art. 37 Assemblea dei Sindaci - Competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

2. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.
3. Il Presidente della Comunità montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenute di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

Art. 38 Assemblea dei Sindaci – Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei sindaci è composta dai sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità Montana.
2. L'Assemblea è presieduta e convocata da un Presidente – che deve essere un Sindaco – eletto dall'Assemblea unitamente ad un vicePresidente, nella prima seduta, tra i propri membri a maggioranza assoluta, con voto palese. Il mancato raggiungimento del quorum previsto comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.
3. La prima seduta è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità montana.
4. Il Presidente della Comunità Montana partecipa all'Assemblea. Qualora non rivesta la carica di sindaco non ha diritto di voto; all'Assemblea possono altresì essere invitati gli Assessori della Comunità montana interessati per materia.
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardano persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.
6. Per quanto non previsto dallo Statuto, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è rimessa al regolamento adottato dalla medesima Assemblea. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

Art. 39 Albo pretorio

1. La Comunità Montana ha un proprio Albo pretorio nel rispetto della normativa.
2. Responsabile degli adempimenti connessi con la tenuta dell'Albo pretorio è il Segretario, il quale cura la pubblicazione degli atti affinché avvenga con le modalità e secondo i termini previsti.

Titolo III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 40 Principi e criteri di organizzazione

1. La Comunità montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al direttore ed agli altri funzionari.
2. L'organizzazione degli uffici della Comunità montana è determinata con regolamenti, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa dell'ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.
3. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico.

Art. 41 Direttore – Segretario

1. La Comunità Montana ha un Direttore, che svolge anche le funzioni di Segretario, qualora in possesso dei requisiti richiesti per la posizione di segretario comunale. Qualora nessun dipendente della Comunità Montana sia in possesso della qualifica di dirigente l'incarico di Direttore può essere conferito anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del testo unico enti locali.
2. Al Direttore della Comunità montana compete l'adozione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad organi elettivi.
3. Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente in particolare:
 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività, provvede all'attuazione dei provvedimenti,
 - predispone i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, redige relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nell'interesse della Comunità montana;
 - organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità montana per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi dell'ente;
 - dirime i conflitti di competenza insorti tra i responsabili delle strutture; nel caso in cui il conflitto coinvolga il Direttore, la competenza è del Presidente della Comunità Montana;
 - presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente della Comunità montana e le commissioni d'appalto;
 - sovrintende all'acquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità del regolamento;
 - provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre all'attuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali all'esecuzione delle deliberazioni degli organi;
 - verifica l'efficienza di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità.
4. Il Segretario, nel caso di funzionario esterno all'ente, deve essere in possesso dei requisiti previsti per la posizione di segretario comunale; egli è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio per la redazione e sottoscrizione, tra l'altro, dei relativi verbali di seduta. Inoltre è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l'attuazione delle decisioni degli organi della Comunità montana, disponendo, d'intesa con il Presidente a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo
5. Il Segretario può rogare nell'interesse della Comunità montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.

Art. 42 Sostituzione del Segretario

1. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni sono provvisoriamente affidate dal Presidente a funzionario anche esterno che abbia i requisiti di legge a ricoprire la carica di Segretario, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Segretario, in caso di assenza od impedimento temporaneo durante le sedute del Consiglio e della Giunta, è sostituito dal membro più giovane di età fra i componenti presenti all'adunanza.

TITOLO IV METODOLOGIA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 43 Principi generali

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.
2. Allo scopo di consentire la massima collaborazione di Enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dell'azione amministrativa mediante accordi, convenzioni, contratti e atti paritetici in genere.

Art. 44 Procedimenti amministrativi

1. Il Consiglio disciplina, con apposito regolamento, i profili generali dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell'azione della Comunità Montana valorizzando i principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia, responsabilità e partecipazione posti dalla legge.

Art. 45 Strumenti di programmazione

1. Oltre ai documenti contabili previsionali, la Comunità Montana adotta gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa statale e regionale.

Art. 46 Forme di gestione di servizi e funzioni

1. Per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni delegate dai Comuni, la Comunità Montana può costituire aziende speciali, istituzioni, consorzi e società, oltre a tutte le altre forme di gestione previste dalla legge.
2. Può altresì partecipare a società miste pubblico-private.
3. La scelta fra le diverse forme spetta al Consiglio della Comunità Montana, sulla base di apposite analisi e valutazioni e dell'eventuale delega conferita dai Comuni, determinate sulla base dei seguenti criteri :
 - a) raggiungimento delle dimensioni di offerte il più possibile idonee a garantire la qualità tecnica della risposta ai bisogni, la continuità dei servizi e la professionalità degli operatori sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche esistenti;
 - b) conseguimento dei livelli di costi complessivi giudicati più convenienti e compatibili con il mantenimento di equilibri di gestione ottenibili sulla base dei mezzi richiesti agli utenti e dei contributi e trasferimenti da parte della Comunità Montana e degli altri Enti interessati al servizio;
 - c) realizzazione di opportunità per lo sviluppo delle iniziative economiche e imprenditoriali locali e per l'aumento dell'occupazione locale.

Art. 47 Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale i servizi possono essere gestiti tramite concessione a terzi. La concessione del servizio pubblico è subordinata all'esistenza e permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dell'attività dell'impresa concessionaria.

Art. 48 Partecipazione ad Enti di diritto privato

1. La Comunità Montana può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del servizio, qualora sia

opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, la Comunità Montana può costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche.

Art. 49 Indirizzo e controllo della Comunità Montana

1. Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano l'affidamento di attività di interesse per la Comunità Montana a soggetti esterni alla Comunità stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità Montana atti a garantire un'adeguata influenza della Comunità Montana sull'azione dei primi.
2. La Giunta riferisce al Consiglio in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed Enti di cui ai precedenti articoli, mediante relazione allegata al conto consuntivo.
3. A tal fine i rappresentanti della Comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare al Presidente, a chiusura dell'esercizio, la documentazione relativa alla situazione economico-finanziaria, all'attività svolta ed ai risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

Art. 50 Piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Programmi annuali operativi. Piani di settore

1. La Comunità montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è predisposto dalla Giunta della Comunità montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.
4. Il Consiglio della Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia per l'approvazione.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
6. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.
7. La Comunità montana può adottare specifici piani di settore riferiti in particolare alle seguenti materie:
 - a. assetto idrogeologico;
 - b. risorse idriche ed energie rinnovabili;
 - c. sviluppo turistico;
 - d. valorizzazione delle produzioni agro-silvo pastorali ed artigianali;
 - e. filiera forestale.

Art. 51 Carta di destinazione d'uso del suolo

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

2. La carta di cui al comma precedente individua le aree di prevalente interesse agro silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.
3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale.

Art. 52 Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.

Art. 53 Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

1. La Comunità montana, nella sua qualità di Unione di Comuni, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni la Comunità montana.

Titolo V COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 54 Finalità, principi e strumenti

1. La Comunità Montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli Enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.
2. La Comunità Montana identifica, nel programma di sviluppo socio-economico, le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi, che, sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri Enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.
3. La collaborazione con gli Enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Comunità Montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività interessata.
4. In particolare, la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, all'accordo del programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, alla società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire e attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri Enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.

Art. 55 Rapporti con i Comuni e altri Enti pubblici

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione e dallo Stato, da parte della Comunità Montana, è disciplinato dalla legge.
2. L'esercizio da parte della Comunità Montana di altre funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione presuppone un accordo tra la Comunità stessa e l'Ente delegante. In tale accordo deve

essere normalmente previsto l'impegno dell'Ente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie e organizzative necessarie per l'esercizio delle delega.

3. La Comunità Montana può delegare ad altri Enti, di volta in volta, le realizzazioni dei programmi di intervento attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale .
4. La Comunità Montana può utilizzare personale comandato o distaccato da altri Enti pubblici e può comandare o distaccare proprio personale a favore di altri Enti pubblici in forza di disposizioni di legge o di convenzioni o accordi tra gli Enti interessati.
5. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana.
6. I Comuni possono delegare alla Comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio – economico, chiedendo adeguate garanzie.

Art. 56 Adesioni ad Enti e associazioni

1. La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani.
2. Essa può altresì aderire ad altri Enti, organismi ed associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

Titolo VI CONTROLLI FINANZIARI, ATTIVITÀ CONTRATTUALI, SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 57 Revisore dei conti

1. La nomina, la durata in carica e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e cessazione del revisore dei conti sono disciplinate dalla legge.
2. Le modalità di esercizio delle attribuzioni del revisore dei conti ed il funzionamento dell'organo sono disciplinati da regolamento.

Art. 58 I contratti

1. La Comunità Montana, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede agli appalti di lavori , alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni, da cui derivino una entrata e una spesa, mediante contratti preceduti da specifici provvedimenti, secondo le disposizioni contenute in appositi regolamenti.
2. In ogni caso la scelta del contraente deve garantire economicità, snellezza operativa, imparzialità nell'individuazione delle soluzioni e rispetto dei principi della concorrenzialità e della “par condicio” tra i concorrenti.
3. In rappresentanza della Comunità Montana nella stipulazione dei contratti interviene il Direttore.
4. Il Segretario roga, nell'esclusivo interesse della Comunità Montana, i contratti previsti dalla legge.

Art. 59 Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa in Comuni facenti parte della Comunità Montana e che si impegni a mantenerla per tutta la durata del contratto pena la rescissione del contratto.

2. I rapporti della Comunità Montana con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Titolo VII TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Art. 60 Strumenti

1. La Comunità Montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza e il buon andamento di questa nonché la tutela dei cittadini :
 - a) cura l'informazione della collettività tramite stampa, anche elettronica e con altri mezzi idonei;
 - b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinandone l'esercizio con specifico regolamento che contemperi gli interessi del richiedente con le esigenze della tutela della riservatezza;
 - c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per Enti e privati;
 - d) valorizza le libere forme associative e di volontariato, assicurando la partecipazione delle stesse all'azione dell'ente, garantendo l'accesso alle proprie strutture e ai propri servizi e eventualmente contribuendo alle loro esigenze funzionali;
 - e) promuove organismi di partecipazione;
 - f) provvede alla consultazione della popolazione.
 - g) Adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi della legge e dello Statuto.

Art. 61 Erogazione di contributi, sussidi e benefici economici

1. La Comunità Montana stabilisce con apposito regolamento criteri per l'erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad Enti e privati; in generale, garantisce la massima chiarezza nei propri rapporti economici con Enti e privati.
2. Di norma, l'erogazione dei benefici economici deve privilegiare i settori di intervento che rientrano in specifiche attribuzioni della Comunità Montana e per iniziative di valenza sovracomunale.

Art. 62 Consulte

1. La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. L'istituzione è deliberata dal Consiglio.
2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio.
3. Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia e integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.
4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Comunità Montana.
5. L'istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con la Comunità Montana sono disciplinati dal regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l'adozione degli atti.

Art. 63 Istanze

1. I cittadini elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell'azione comunitaria.

2. L'organo al quale è diretta l'istanza risponde esaurientemente in forma scritta entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 64 Petizioni e proposte

1. Le petizioni devono essere presentate da cittadini elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla stessa in rappresentanza di almeno tre Comuni; ogni Comune deve vedere rappresentato almeno il 10 % del suo corpo elettorale.
2. Le petizioni sono presentate per iscritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza per chiedere l'adozione di atti amministrativi o l'assunzione di iniziative di interesse collettivo.
3. L'organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziative la seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto e dei regolamenti;
 - b) tariffe ed altre imposizioni, bilancio, mutui;
 - c) espropri per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine;
 - e) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
 - f) piante organiche e relative variazioni;
 - g) piani urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni.

Art. 65 Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio o la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.
2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.
3. L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L'organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Titolo VIII NORME TRANSITORIE

Art. 66 Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.

Art. 67 Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto della Comunità Montana costituisce atto normativo destinato a disciplinare in modo stabile l'organizzazione, la struttura e l'attività dell'Ente, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Esso esplica efficacia nei confronti della Comunità Montana e dei soggetti che vengano a trovarsi a contatto con l'Ente.
3. Lo Statuto deve essere interpretato secondo i criteri contenuti nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, ed in conformità alle norme costituzionali.
4. Può essere interpretato estensivamente, secondo i criteri di cui al comma 3, con riferimento ai principi ispiratori derivanti dalla legge.

Art. 68 Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione, totale o parziale, dello Statuto sono adottate dal Consiglio della Comunità Montana con la stessa procedura prevista dalla legge per l'approvazione dello Statuto medesimo purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica o integrazione ad esso apportata, fatte salve le modifiche dipendenti da norme di legge intervenute.
2. Le iniziative di revisione statutaria respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate prima di due anni dalla data di deliberazione di reiezione.
3. La proposta di revisione, totale o parziale, del testo statutario non può essere presa in esame se non è accompagnata da quella di un nuovo testo che sostituisca il precedente.
4. Sono fatte salve le proposte conseguenti a modifiche legislative o ad annullamenti di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

Art. 69 Regolamenti di attuazione

1. Sino all'adeguamento dei vigenti regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore alla data di approvazione del nuovo testo Statutario, se compatibili con le disposizioni di legge e con le presenti disposizioni statutarie.
2. Il Consiglio della Comunità Montana adegua i regolamenti di cui al comma 1 entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, fatto salvo il rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge.